

DELIBERAZIONE 13 SETTEMBRE 2018

450/2018/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEI LOAD FREQUENCY CONTROL BLOCKS (LFC BLOCKS) PER L'AREA SINCRONA CONTINENTAL EUROPE, COME RISULTANTE DAL VOTO UNANIME ESPRESSO DA TUTTE LE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELL'AREA SINCRONA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/1485 (SO GL)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1033^a riunione del 13 settembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 maggio 2018, 291/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 291/2018/R/eel);
- il documento recante "*All TSOs' proposal for the determination of LFC blocks for the Synchronous Area Continental Europe in accordance with Article 141(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August establishing a guideline on electricity transmission system operation*" del 3 gennaio 2018 (di seguito: Proposta per i *LFC blocks* per l'area sincrona CE), inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all'Autorità in data 28 febbraio 2018, prot. Autorità 7363 del 2 marzo 2018 (di seguito: comunicazione 28 febbraio 2018);
- il documento "*Request for Amendment by All Regulatory Authorities of the Synchronous Area Continental Europe on the All TSOs' Proposal for the Determination of LFC Blocks for the Synchronous Area Continental Europe in accordance with Article 141(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation*" del 27 aprile 2018 (di seguito: Richiesta di emendamenti ai *LFC blocks* per l'area sincrona CE), inviato dal referente delle Autorità di regolazione

dell'area sincrona *Continental Europe* con la comunicazione del 4 maggio 2018, inviata, prot. Autorità 14707 del 4 maggio 2018;

- il documento recante “*All TSOs’ proposal for the determination of LFC blocks for the Synchronous Area Continental Europe in accordance with Article 141(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation*” del 15 luglio 2018 (di seguito: Proposta per i *LFC blocks* per l'area sincrona CE emendata), inviato da Terna all'Autorità in data 18 luglio 2018, prot. Autorità 21885 del 20 luglio 2018 (di seguito: comunicazione 18 luglio 2018);
- la comunicazione del 29 agosto 2018, inviata dal referente delle Autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe*, prot. Autorità 24467 del 29 agosto 2018 (di seguito: comunicazione 29 agosto 2018).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento SO GL, entrato in vigore il 14 settembre 2017, definisce i criteri generali cui i TSO degli Stati Membri dell'Unione Europea devono conformarsi ai fini della regolazione di frequenza e potenza del sistema elettrico europeo; in tale contesto è prevista una regolazione gerarchica in cui ciascuna area sincrona risulta suddivisa in *Load Frequency Control Blocks*, ognuno dei quali può essere composto da una o più *Load Frequency Control Areas*, a loro volta articolate in una o più *Monitoring Areas*;
- la responsabilità dei TSO cambiano a seconda del livello della struttura gerarchica e in particolare:
 - a livello di *Monitoring Area* i TSO devono monitorare lo scambio di energia in tempo reale con le *Monitoring Areas* confinanti;
 - a livello di *Load Frequency Control Area* i TSO devono assicurare l'operatività della regolazione secondaria di frequenza (un unico regolatore per *Load Frequency Control Area*) nel rispetto delle prestazioni concordate a livello di area stessa;
 - a livello di *Load Frequency Control Block* i TSO devono dimensionare l'ammontare della *Frequency Restoration Reserve* e della *Replacement Reserve* nel rispetto delle disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 157 e 160 del Regolamento SO GL e garantire che l'andamento della frequenza rispetti gli obiettivi operativi concordati a livello di blocco stesso;
- la definizione dei *Load Frequency Control Blocks* e la loro suddivisione in *Load Frequency Control Areas* e *Monitoring Areas* risulta, pertanto, propedeutica all'implementazione dell'intera struttura gerarchica.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 141(2) del Regolamento SO GL prevede che, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, tutti i TSO appartenenti a ciascuna

area sincrona elaborino una proposta relativa alla definizione dei *Load Frequency Control Blocks* (di seguito: Proposta per i *LFC blocks*) della propria area sincrona, tenendo conto, in particolare, che ciascun elemento di rete deve essere parte di un'unica *Monitoring Area*, di un'unica *Load Frequency Control Area* e di un unico *Load Frequency Control Block*;

- l'articolo 6(3) lettera g) del regolamento SO GL prevede che la Proposta per i *LFC blocks* sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione appartenenti a ciascuna area sincrona;
- l'articolo 6(7) del regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 6(8) del regolamento SO GL prevede che, qualora – decorsi sei mesi - le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 6(7), ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- l'articolo 7(1) del regolamento SO GL prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro i successivi due mesi dal ricevimento delle stesse;
- l'articolo 7(3) del regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 7(1), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Proposta per i *LFC Blocks* per l'area sincrona CE è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 28 febbraio 2018;
- la Proposta di cui al precedente punto definisce i *Load Frequency Control Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe*, di fatto replicando, con modifiche marginali, la struttura gerarchica per la regolazione di frequenza e potenza attualmente in essere; in particolare è identificato un *Load Frequency Control Block* corrispondente al sistema elettrico nazionale, composto da una unica *Load Frequency Control Area* e da un'unica *Monitoring Area*; la nuova struttura è previsto entri in vigore entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento SO GL;
- con la deliberazione 291/2018/R/eel l'Autorità ha istruito Terna al fine di dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti ai *LFC*

blocks per l'area sincrona CE con il quale le Autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* hanno richiesto ai TSO di:

- migliorare la qualità del testo della proposta;
 - eliminare dalla proposta qualsiasi riferimento a paesi terzi rispetto all'Unione Europea, in quanto le autorità di regolazione europee non possono esprimersi su tali paesi; i *LFC blocks* che includono paesi terzi (in quanto facenti parte dell'area sincrona *Continental Europe*) siano, invece, descritti in un apposito allegato non sottoposto ad approvazione; tale allegato menzioni anche tutti gli accordi contrattuali che intercorreranno fra i TSO appartenenti a Stati Membri dell'Unione Europea e i TSO appartenenti a stati terzi;
 - giustificare come ogni elemento di rete sia parte di un'unica *Monitoring Area*, di un'unica *Load Frequency Control Area* e di un unico *Load Frequency Control Block*; per chiarezza e trasparenza su questo aspetto, i punti in cui sono misurati gli scambi fra i *Load Frequency Control Blocks/Areas* (rilevanti ai fini della ripartizione degli interconnector fra i vari *Blocks/Areas*) siano elencati in un apposito allegato non soggetto ad approvazione;
 - ridurre il tempo di implementazione della Proposta per i *LFC Blocks* per l'area sincrona CE, tenuto conto che la stessa ricalca la situazione esistente salvo modifiche marginali;
- la Proposta di *LFC Blocks* per l'area sincrona CE emendata per tenere conto delle richieste delle autorità di regolazione è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 18 luglio 2018; la nuova struttura, in particolare, è previsto entri in vigore entro un mese dall'approvazione della proposta da parte delle competenti Autorità di regolazione;
 - la data di ricevimento della Proposta *LFC Blocks* per l'area sincrona CE emendata da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 7(1) del Regolamento SO GL, è il 9 agosto 2018;
 - il termine di due mesi previsto dall'articolo 7(1) del Regolamento SO GL entro il quale approvare o richiedere una modifica alla Proposta per i *LFC Blocks* per l'area sincrona CE emendata risulta pertanto essere il 9 ottobre 2018;
 - il 24 agosto 2018, tramite votazione elettronica, le Autorità di regolazione europee hanno espresso la volontà unanime di approvare la Proposta per i *LFC Blocks* per l'area sincrona CE emendata, in quanto rispondente agli emendamenti richiesti; ciò ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 7(3) del regolamento SO GL;
 - con la comunicazione 29 agosto 2018 il referente delle Autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* ha trasmesso l'esito della sopraccitata votazione elettronica e inoltrato il documento di approvazione della Proposta per i *LFC Blocks* per l'area sincrona CE emendata;
 - con la medesima comunicazione è stato altresì raccomandato alle Autorità di regolazione interessate di adottare le proprie decisioni nazionali in merito alla sopraccitata proposta prima del 14 settembre 2018: tale scadenza ravvicinata è

stata identificata al fine di assicurare l'approvazione della configurazione dei *Load Frequency Control Blocks* prima della scadenza entro cui i TSO di ciascun *Load Frequency Control Block* dovrebbero, ai sensi dell'articolo 119(1) del Regolamento SO GL, sottoporre alle competenti Autorità di Regolazione il relativo *LFC Block Agreement*.

RITENUTO CHE:

- la Proposta per i *LFC Blocks* per l'area sincrona CE emendata sia coerente con le disposizioni previste dal Regolamento SO GL in materia di struttura gerarchica per la regolazione di frequenza e potenza;
- sia, pertanto, opportuno approvare la suddetta proposta, ai sensi dell'articolo 7(1) del regolamento SO GL, conformemente al risultato della votazione elettronica espressa da tutte le Autorità di regolazione interessate in data 24 agosto 2018 e di cui alla comunicazione 29 agosto 2018

DELIBERA

1. di approvare il documento per i *LFC Blocks* per l'area sincrona CE emendata, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di richiedere a Terna di pubblicare sul proprio sito internet, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento SO GL, la Proposta per i *LFC Blocks* per l'area sincrona CE emendata;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, a ACER e alla società Terna S.p.a.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini